

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

N° 20 del 07/04/2025

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE E REGOLAMENTAZIONE DELLE AREE DI PARCHEGGIO A PAGAMENTO.

L'anno **2025**, addì **sette** del mese di **Aprile** alle ore **10:51**, nella **sede Comunale**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita, in videoconferenza, ai sensi del Regolamento comunale approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 29/04/2022, sotto la presidenza del **Sindaco Dott. Santagostino Luca Carlo Maria** la Giunta Comunale. Partecipa all'adunanza, presente presso il palazzo municipale, ed è incaricato della redazione del presente verbale **Il Vice Segretario Bruno Bresciani**

Intervengono i Signori:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenza
SANTAGOSTINO LUCA CARLO MARIA	SINDACO	si
BARDELLI FABIO	ASSESSORE - VICE SINDACO	si
BELFANTI ELISABETTA	ASSESSORE	si
SONZOGNI BARBARA	ASSESSORE	no
GOMIERO ALICE	ASSESSORE	no

PRESENTI: 3 ASSENTI: 2

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE E REGOLAMENTAZIONE DELLE AREE DI PARCHEGGIO A PAGAMENTO.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la sottoestesa proposta deliberativa, il cui testo così come predisposto e trasmesso dalla Responsabile del Settore Polizia Locale, viene di seguito riportato in corsivo virgolettato.

“RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 29.05.2023 (Individuazione e regolamentazione delle aree di parcheggio a pagamento).

VISTO l'articolo 7, comma 1, lettera f), del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, che prevede che i Comuni possono, con ordinanza del Sindaco e previa deliberazione della Giunta comunale, stabilire aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe.

CONSIDERATO che la razionalizzazione dell'utilizzo delle aree di sosta ha come effetto una maggiore fruibilità delle stesse, garantendo, di conseguenza, anche una circolazione stradale più fluida e sicura.

VALUTATI positivamente, in tal senso, i risultati finora ottenuti con l'introduzione della sosta a pagamento nelle aree dove maggiore è la richiesta di parcheggi ed analizzati, in particolare, i risultati conseguiti a partire dall'ottobre 2006.

RITENUTO, sulla base dell'esperienza maturata, di dover procedere ad una nuova individuazione e regolamentazione delle aree di sosta a pagamento, ed in particolare:

- aggiornare sulla base dello stato di fatto l'elenco delle vie nelle quali la sosta è a pagamento;
- individuare zone a diversa tariffazione e regolamentazione così da aumentare la fruibilità degli stalli nelle zone dove maggiore è la richiesta di aree di sosta, favorendo l'utilizzo di aree meno centrali ma con maggior disponibilità di posteggi.

PRESO ATTO che, nell'istituire aree di sosta a pagamento, è necessario garantire, ai sensi dell'art. 7, comma 8, del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, la presenza di aree destinate a parcheggio senza dispositivi di controllo di durata della sosta su parte delle aree stesse o su altre parti nelle immediate vicinanze.

CONSIDERATO che si garantirà la presenza di aree destinate a parcheggio senza dispositivi di controllo di durata della sosta lasciando libera la sosta nelle seguenti vie, situate nelle adiacenze delle zone dove la sosta è a pagamento: via San Michele, via San Fermo, via Diaz, via Buozzi ed attigue aree di sosta, parte di viale Garibaldi e delle attigue aree di sosta, piazza Ferrari, via Gaggero nel tratto compreso tra il sottopasso del cavalcavia Boesio e l'intersezione con le vie Martiri della Libertà e Ceretti, via Miralago, via Russolo e via Pirinoli dal civico 2 all'intersezione con via Reno.

ATTESO che l'Amministrazione comunale intende procedere all'individuazione di zone "A", come previste dall'art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o di altre zone di particolare rilevanza urbanistica, dove, ai sensi del sopra citato art. 7, comma 8, del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, non sussiste l'obbligo di individuare aree destinate a parcheggio senza dispositivi di controllo di durata della sosta.

VISTO il vigente Statuto del Comune;

ACQUISITI ed ALLEGATI i pareri favorevoli espressi ex art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 dal Responsabile del Settore Polizia Locale, in ordine alla regolarità tecnica, e dal Responsabile del Settore Servizi Finanziari e Tributi, in ordine alla regolarità contabile."

Con votazione unanime favorevole espressa per alzata di mano,

D E L I B E R A

Per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:

"DI REVOCARE la deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 29.05.2023 (Individuazione e regolamentazione delle aree di parcheggio a pagamento).

DI STABILIRE, sulla base delle motivazioni e delle finalità sopra espresse, la regolamentazione della sosta a pagamento nel territorio del Comune di Laveno Mombello:

AREE SOGGETTE AL PAGAMENTO DELLA SOSTA

1) Nelle seguenti vie e piazze, suddivise per zone a diversa tariffazione e regolamentazione, la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, senza obblighi di custodia:

ZONA L1, comprendente le seguenti vie e piazze:

- Via Roma, nell'area di sosta attigua alla chiesa dei SS. Filippo e Giacomo e nel tratto compreso tra via Tinelli e l'ingresso di Villa Frua
- Piazza Marchetti
- Piazza Italia
- Piazza Matteotti
- Via Labiena
- Viale Porro.

ZONA L2, comprendente le seguenti vie e piazze:

- Via Piave
- Via Rosselli
- Piazza Vittorio Veneto
- Via Trieste
- Via Monte Grappa
- Via XXIV Maggio

- Via IV Novembre
- Via Marconi
- Via Ceretti.

ZONA LE1, comprendente la seguente via:

- Via Gaggetto, dall'intersezione con viale Garibaldi al sottopasso del cavalcavia Boesio, comprese le attigue aree di sosta.

ZONA LE2, comprendente la seguente piazza

- Piazza Martiri delle Foibe.

ZONA C1, comprendente le seguenti piazza e via:

- Piazza Dante (esclusa la ZTL Dante)
- Lungolago Perabò.

ZONA CE1, comprendente la seguente via:

- Via Pirinoli, dall'intersezione con via Prato Chiuso al civico 2.

ORARI, GIORNI E PERIODI DI VIGENZA

2) Nelle zone indicate al punto 1) gli orari, i giorni ed i periodi di vigenza della sosta a pagamento sono i seguenti:

ZONA L1: tutti i giorni, feriali e festivi, dalle ore 9:00 alle ore 12:30 e dalle ore 14:00 alle 18:30, sosta massima 60 minuti non ripetibili nell'arco della giornata, con i primi 10 minuti di sosta gratuiti anch'essi non ripetibili nell'arco della giornata.

ZONA L2: tutti i giorni, feriali e festivi, dalle ore 9:00 alle ore 12:30 e dalle ore 14:00 alle 18:30, con i primi 10 minuti di sosta gratuiti non ripetibili nell'arco della giornata.

ZONA LE1: tutti i giorni, feriali e festivi, dalle ore 9:00 alle ore 19:30, con i primi 60 minuti di sosta gratuiti non ripetibili nell'arco della giornata.

ZONA LE2: tutti i giorni, feriali e festivi, dalle ore 9:00 alle ore 19:30, con i primi 60 minuti di sosta gratuiti non ripetibili nell'arco della giornata.

ZONA C1: tutti i giorni, feriali e festivi, nel periodo compreso tra il 1° maggio e il 30 settembre, dalle ore 9:00 alle ore 12:30 e dalle ore 14:00 alle 18:30, con i primi 10 minuti di sosta gratuiti non ripetibili nell'arco della giornata.

ZONA CE1: tutti i giorni, feriali e festivi, dalle ore 9:00 alle ore 19:30, nel periodo compreso tra il 1° maggio e il 30 settembre, con i primi 60 minuti di sosta gratuiti non ripetibili nell'arco della giornata.

TARIFFE

3) *Nelle zone indicate al punto 1) le tariffe sono determinate come segue:*

ZONA L1: € 1,50 all'ora

ZONA L2: € 1,50 all'ora

ZONA LE1: € 1,00 all'ora e tariffa giornaliera pari ad € 5,00

ZONA LE2: € 1,00 all'ora e tariffa giornaliera pari ad € 5,00

ZONA C1: € 1,50 all'ora

ZONA CE1: € 1,00 all'ora e tariffa giornaliera pari ad € 5,00.

4) *Ai sensi dell'art. 185, comma 3, del D. Lgs. 285/1992, alle auto-caravan si applica la tariffa maggiorata del 50% rispetto a quella praticata per le autovetture.*

5) *I veicoli che espongono lo speciale contrassegno per disabili sono esentati dal pagamento e dai limiti orari.*

AGEVOLAZIONI TARIFFARIE

6) *Nelle zone indicate al punto 1) le tariffe per i residenti nel Comune di Laveno Mombello sono determinate come segue:*

ZONA L1: € 0,50 all'ora

ZONA L2: € 0,50 all'ora

ZONA LE1: sosta gratuita

ZONA LE2: € 0,50 all'ora e tariffa giornaliera pari ad € 2,50

ZONA C1: € 0,50 all'ora

ZONA CE1: sosta gratuita.

7) *Ai sensi dell'art. 185, comma 3, del D. Lgs. 285/1992, alle auto-caravan si applica la tariffa maggiorata del 50% rispetto a quella praticata per le autovetture.*

8) *In deroga al precedente punto 6), i residenti nelle seguenti vie e piazze:*

- in via Tinelli (dall'intersezione con via San Fermo a piazza Fontana)
- via Lumaca
- piazza Fontana
- via Gramsci
- via della Pergola

- via Caprera
- via Pedotti
- via ai Ronchi
- via Valdinacca (dall'intersezione con via Pedotti all'intersezione con via Montecristo)
- via Repubblica
- via Roma (limitatamente al vicolo corrispondente al civico 18)
- piazza Cacciatori delle Alpi
- via Vararo (dall'intersezione con via Caprera al civico 8)

*qualora non siano in possesso di rimesse o spazi privati idonei per il ricovero dei veicoli, hanno diritto alla sosta gratuita delle autovetture, eccetto gli auto-caravan, nella **ZONA LE2**. Tale deroga sarà disapplicata quando saranno istituiti, nelle vie sopra indicate, stalli di sosta riservati ai residenti, a seguito dell'individuazione di zone "A" previste dall'art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o di altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla Giunta comunale.*

9) *In deroga al punto 6), i residenti nelle seguenti vie e piazze:*

- piazza Manzoni
- via Castellini
- via al Pozzo
- via dei Pescatori
- via De Ambrosis
- via Lungolago Perabò (dall'intersezione con via Russolo a piazza Manzoni)
- vicolo della Chiesa

*qualora non siano in possesso di rimesse o spazi privati idonei per il ricovero dei veicoli, hanno diritto alla sosta gratuita delle autovetture, eccetto gli auto-caravan, nella **ZONA C1**. Tale deroga sarà disapplicata quando saranno istituiti, nelle vie sopra indicate, stalli di sosta riservati ai residenti, a seguito dell'individuazione di zone "A" previste dall'art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o di altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla Giunta comunale.*

ABBONAMENTI

10) *Ai residenti nel Comune di Laveno Mombello che ne facciano richiesta può essere rilasciato per ciascun veicolo di proprietà, ad eccezione di auto-caravan ed autocarri, un abbonamento mensile del costo di € 30,00, il cui utilizzo consente la sosta illimitata. L'abbonamento non può essere utilizzato nella **ZONA L1**.*

11) *Ai cittadini non residenti nel Comune di Laveno Mombello appartenenti alle seguenti categorie:*

- titolari di seconde case
- dipendenti e titolari delle Ditte con sede o unità locali nel Comune di Laveno Mombello
- dipendenti di amministrazioni pubbliche
- pendolari con regolare abbonamento di viaggio delle FNM o NLM

che ne facciano richiesta può essere rilasciato per ciascun veicolo di proprietà, ad eccezione di auto-caravan ed autocarri, un abbonamento mensile. Gli abbonamenti mensili rilasciabili ai non residenti sono di due tipi:

- abbonamento valido per le zone **LE1**, **LE2** e **CE1**: € 20,00*
- abbonamento valido per le zone **L2**, **LE1**, **LE2** e **CE1**: € 40,00*

*Entrambi i tipi di abbonamento non possono essere utilizzati nelle zone **L1** e **C1**.*

UTILIZZO DEI PARCOMETRI

- 12) Il pagamento della sosta e degli abbonamenti avviene tramite l'utilizzo di parcometri, con l'obbligo di inserimento del numero di targa, e può essere effettuato con monete, app per smartphone, carte di debito e carte di credito.*
- 13) L'utilizzo del parcometro e l'inserimento del numero di targa sono obbligatori. Tutte le tariffe agevolate (tariffe ridotte o gratuite), compreso il periodo gratuito iniziale di sosta (10 minuti nelle zone **L1**, **L2**, **C1** e 60 minuti nelle zone **LE1**, **LE2** e **CE1**), sono applicate automaticamente dal parcometro.*
- 14) Sono esentati dall'utilizzo del parcometro esclusivamente i titolari di abbonamento in corso di validità.*
- 15) La richiesta per l'applicazione delle agevolazioni tariffarie e per il rilascio degli abbonamenti avverrà tramite un portale internet dedicato, oppure potrà essere presentata presso l'ufficio di Polizia Locale del Comune di Laveno Mombello.*

DI DEMANDARE al Responsabile del Settore Polizia Locale ed Amministrativa l'emissione delle apposite ordinanze ai sensi del Codice della Strada che regolamentino le aree di sosta a pagamento.

DI DARE ATTO che la presente deliberazione verrà trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari nei termini e nei modi dell'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000."

Con successiva, separata unanime votazione favorevole, espressa per alzata di mano,

LA GIUNTA COMUNALE

Attesa l'urgenza di provvedere in merito, delibera di dichiarare immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267, il presente atto deliberativo.

Letto, confermato e sottoscritto e sottoscritto digitalmente

IL SINDACO

Dott. Santagostino Luca Carlo Maria

Sottoscritto digitalmente

IL VICE SEGRETARIO

Bruno Bresciani

Sottoscritto digitalmente

